

Con ricorso notificato il 9.6.2020, la soc. **Tenuta Cavalier Pepe srl**, in persona del legale rappresentante p.t, con sede legale in Luogosano e codice fiscale e p.iva: 02595130648 tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al presente atto, dall' Avv. Augusto Guerriero e dall'Avv. Domenico Roosevelt Scala, inoltrava ad - **INVITALIA**, in persona del legale rappresentante p.t , con sede Via Calabria 46 - 00187 Roma: -nonché dei confronti del controinteressato, e successivamente depositato presso il Tar Lazio rubricato con numero di RG 4407/2020, volto ad ottenere **l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari:**

I) del provvedimento di non ammissione della domanda di prenotazione (FASE 1) a presentare domanda di del rimborso dei DPI inviata, telematicamente allo sportello telematico Invitalia, raggiungibile nella pagina dedicata <https://erogazione.dpi.invitalia.it>, in data 11.05.20 con il numero 7.675 alle **09:00:01.918375 -02595130648-** per una somma erogata di € 13.000 e/o *pedissequa graduatoria di non ammissione relativa alla Fase 1;*

II) del bando INVITALIA "Impresa Sicura" raggiungibile della sezione <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus> del sito web dell'Agenzia, destinato alle imprese al fine di *sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus sulla scorta dei 50000 milioni di euro stanziati dall'INAIL*, in base all'articolo 43, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, ossia di *trasferimento nelle disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia dell'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione*

individuale a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus; provvedimento di assegnazione, individuato a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 **dell'INAIL per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;**

III) dei provvedimenti e delle pedissequa graduatorie di ammissione delle domande di rimborso delle imprese relative alla successive fasi istruttorie per l'accesso al beneficio del finanziamento pubblicato sul sito dell'Invitalia relativa alla fase 2 e fase 3 del predetto bando, con **termine ultimo dell'11.6.20;**

IV) nonché di tutti gli ulteriori provvedimenti non conosciuti, anteriori o successivi, antecedenti o consequenziali, agli stessi comunque connessi

All'udienza in Camera di Consiglio per la discussione dell'istanza cautelare formulata unitamente all'atto, il Tribunale Amministrativo di riserva per poi emettere ordinanza per integrare il contraddittorio, di cui ci si rifà e si allega sunto.

L'udienza per la discussione del merito del ricorso è fissata per il giorno 23.11.2021.

Si riportano le richieste e le motivazioni della società ricorrente.

MOTIVI

**I) VIOLAZIONE DI LEGGE PER ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DEL D.LGS. N. 123/98 ED ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI CANONI DELL'EFFICACIA E DELL'ECONOMICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. -
|| VIOLAZIONE DI LEGGE PER FALSA ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DELLA LEGGE N. 241/90 ED ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA||. -||**

VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DELLA PROCEDURA. VIOLAZIONE DI LEGGE PER ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DELL'ART. 11, CO. 1 E CO. 5, DEL D.LGS. 81/2008. -|| VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE ED ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E DI IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE||.

La procedura, indetta come da allegato bando, per l'erogazione di rimborsi per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale ,alle imprese, al fine di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, ed il provvedimento di esclusione dalla procedura di presentazione della domande di prenotazione del rimborso dei DPI, in uno agli atti propedeutici e consequenziali, che si impugnano con il presente atto, devono essere annullati per violazione di legge e/o per eccesso di potere per più e differenti ragioni che saranno di seguito esposte.

II) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 1 DELLA LEGGE 241/1990),|| VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 97 DELLA COST.)||, ||VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 41 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA)||,

||ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI CANONI DI FUNZIONALITÀ, CERTEZZA E RAGIONEVOLEZZA DELL'OPERATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE||,

||VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO ELETTRONICO, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA E IRRAGIONEVOLEZZA, INOPPORTUNITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI| VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

III) VIOLAZIONE DI LEGGE PER ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 123/1998 SOTTO ALTRO PROFILO.

Sicchè, sussiste un evidente interesse della ricorrente, da tutelarsi in sede cautelare, **ad essere ammessa ed inserita nella graduatoria di prenotazione impugnata nelle fasi 1 e 2 , 3 con il riconoscimento del beneficio della riserva.**

Si chiede pertanto che *l'Ill.mo TAR adito voglia adottare, previa sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati, le misure interinali ritenute più opportune al fine di assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.*

Voglia l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale voglia:

A) annullare gli atti impugnati per i motivi esposti in narrativa, *previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee ad assicurare gli effetti della sentenza definitiva-* e tra queste disporre l'eventuale ammissione con riserva-, *al procedimento per l'erogazione degli incentivi,* ovvero **la sospensione del procedimento in corso fino alla decisione nel merito;** ed, a tal fine, si conclude **B) per l'accoglimento del ricorso e delle relative istanze cautelare e di condanna risarcitorie richieste,** in tutte le fattispecie sussumibili relative al ristoro del danno emergente, del lucro cessante e della perdita di chance, in uno alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Roma li 17.4.2021

F.TO Avv. Augusto Guerriero